

P5_TA-PROV(2002)0344

Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento CE n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (COM(2002) 134 – C5-0130/2002 – 2001/0226(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 134),
 - visti l'articolo 156, paragrafo 1 e l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0130/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0188/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che le conseguenze finanziarie della proposta siano compatibili con l'attuale massimale a norma della rubrica 3 delle prospettive finanziarie, senza applicare alcuna restrizione agli altri programmi attualmente finanziati a titolo della stessa rubrica;
 3. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO -1 (nuovo)
(- 1) I ritardi accumulati per quanto riguarda il finanziamento della rete transeuropea di trasporto sono pari al 60% della dotazione globale prevista a sostegno dei progetti. Gravi problemi devono ancora essere risolti per quanto

riguarda i 14 progetti prioritari approvati al Consiglio europeo di Essen e a tal fine risulta necessario un aumento del livello del cofinanziamento comunitario.

Emendamento 2

CONSIDERANDO -1 bis (nuovo)

(-1 bis) La Commissione dovrebbe elaborare una valutazione sulla responsabilità degli Stati membri nell'esecuzione dei progetti. Sulla base di tale valutazione la Commissione dovrebbe presentare una proposta per migliorare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 1

L'aumento del traffico nell'ultimo decennio, e in particolare dell'autotrasporto pesante, ha portato ad un maggior congestionamento ed inquinamento in tutto il territorio comunitario. L'attuale capacità della rete stradale e dell'infrastruttura ferroviaria è tutt'altro che ottimale e le tratte transfrontaliere sono gli elementi più deboli; il forte ritardo nell'attuazione della rete transeuropea dei trasporti si spiega con il fatto che i progetti di collegamento ferroviario transfrontaliero implicano grandi opere infrastrutturali, come la costruzione di gallerie o ponti di notevole lunghezza. In presenza di questi fattori, l'efficienza economico-finanziaria dei progetti è spesso fortemente limitata.

L'aumento del traffico nell'ultimo decennio, e in particolare dell'autotrasporto pesante, ha portato ad un maggior congestionamento ed inquinamento in tutto il territorio comunitario. L'attuale capacità della rete stradale e dell'infrastruttura ferroviaria è tutt'altro che ottimale e le tratte transfrontaliere sono gli elementi più deboli; il forte ritardo nell'attuazione della rete transeuropea dei trasporti si spiega con il fatto che i progetti di collegamento ferroviario transfrontaliero implicano grandi opere infrastrutturali, come la costruzione di gallerie o ponti di notevole lunghezza. In presenza di questi fattori, l'efficienza economico-finanziaria dei progetti è spesso fortemente limitata. ***Questi forti ritardi nell'attuazione dei progetti di trasporto riguardano progetti ferroviari transfrontalieri relativi a zone caratterizzate da barriere naturali quali le Alpi e i Pirenei.***

Emendamento 3

CONSIDERANDO 2

(2) I collegamenti transfrontalieri nel settore delle reti dell'energia sono importanti per garantire il buon funzionamento del mercato interno, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'uso

(2) I collegamenti transfrontalieri nel settore delle reti dell'energia sono importanti per garantire il buon funzionamento del mercato interno, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'uso

ottimale delle infrastrutture di energia esistenti. Occorre, quindi, estendere il vantaggio di un contributo finanziario più elevato ai progetti prioritari delle reti dell'energia.

ottimale delle infrastrutture di energia esistenti. Occorre, quindi, estendere il vantaggio di un contributo finanziario più elevato ***alla fase di sviluppo dei*** progetti prioritari delle reti dell'energia, ***senza che ciò comporti un aumento dei fondi comunitari previsti per le reti dell'energia nelle prospettive finanziarie 2003 – 2006. Questi aiuti riguardano progetti prioritari delle reti di energia eseguiti, nell'interesse dell'economia europea, in singole società, pur non essendo redditizi sul piano aziendale, e purché non introducano distorsioni nella concorrenza tra aziende.***

Emendamento 4
CONSIDERANDO 4

(4) Poiché la realizzazione dei progetti transfrontalieri ai confini dei paesi candidati può risultare difficile a causa di ostacoli di natura finanziaria, appare opportuno predisporre finanziamenti addizionali per i più urgenti interventi di miglioria riguardanti le infrastrutture di trasporto ai confini con tali paesi. La potenziale redditività dei progetti ***deve*** essere opportunamente ***valutata***. I fondi destinati agli specifici progetti riguardano il periodo 2003-2006, indipendentemente dalla data di adesione dei nuovi Stati membri.

(4) Poiché la realizzazione dei progetti transfrontalieri ai confini dei paesi candidati può risultare difficile a causa di ostacoli di natura finanziaria, appare opportuno predisporre finanziamenti addizionali, ***ricorrendo anche a capitali privati***, per i più urgenti interventi di miglioria riguardanti le infrastrutture di trasporto ai confini con tali paesi. La potenziale redditività ***e il valore aggiunto economico e sociale*** dei progetti ***e la loro compatibilità con l'obiettivo della mobilità sostenibile dovrebbero*** essere opportunamente ***valutati***. I fondi destinati agli specifici progetti riguardano il periodo 2003-2006, indipendentemente dalla data di adesione dei nuovi Stati membri

Emendamento 6
CONSIDERANDO 4 bis (nuovo)

(4 bis) Il 26 marzo 2002 il Consiglio "Trasporti" ha raggiunto un accordo sugli aspetti giuridici dell'impresa comune GALILEO, in virtù del quale un importo di 450 milioni di EUR verrà mobilitato per il finanziamento della fase di sviluppo e assegnato all'impresa comune GALILEO.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 6

(6) La dotazione finanziaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2236/95 deve essere aumentata al fine di finanziare i più urgenti interventi di miglioria riguardanti infrastrutture di trasporto ai confini con i paesi candidati.

(6) La dotazione finanziaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2236/95 deve essere aumentata al fine di finanziare i più urgenti interventi di miglioria riguardanti infrastrutture di trasporto ai confini con i paesi candidati. ***Un tale aumento dovrebbe essere compatibile con l'attuale massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie senza applicare alcuna restrizione agli altri programmi attualmente finanziati a titolo della stessa rubrica. A norma del paragrafo 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio¹ che riguarda i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di codecisione, la Commissione illustra con precisione i motivi che la inducono a discostarsi dal quadro finanziario approvato, tenendo in debito conto i risultati ottenuti nell'attuazione del programma. Prima di riassegnare i fondi nell'ambito dei progetti di trasporto la Commissione consulta l'autorità di bilancio per assicurarsi che tale riassegnazione sia in linea con le priorità stabilite dal Parlamento europeo. Per conseguire gli obiettivi delle reti transeuropee di trasporto ed affrontare con successo le sfide dell'allargamento in materia di politica dei trasporti, è necessario che le prossime prospettive finanziarie prevedano un notevole aumento delle risorse finanziarie da destinare ai progetti di trasporto.***

¹ GU C 172 del 18.6.1999.

Emendamenti 8 e 13

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a d) (regolamento (CE) n. 2236/95)

a) progetti per eliminare le strozzature transfrontaliere del sistema ferroviario e/o completare raccordi mancanti in aree in cui le barriere naturali ostacolano la libera

a) progetti per eliminare le strozzature transfrontaliere del sistema ferroviario e/o completare raccordi mancanti in aree in cui le barriere naturali ostacolano la libera

circolazione delle merci e delle persone, che possano contribuire notevolmente alla riduzione degli squilibri tra modi di trasporto e al miglioramento del trasporto per ferrovia sulla rete transeuropea di trasporto stabilita con decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) altri progetti per eliminare le strozzature ferroviarie ai confini con i paesi candidati, che rechino un beneficio particolarmente elevato in termini di miglioramento della sicurezza e riduzione della congestione sulla rete transeuropea di trasporto stabilita con decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) progetti relativi ai sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE;

d) progetti prioritari delle reti di energia.

circolazione delle merci e delle persone, **che promuovano la sicurezza** e che possano contribuire notevolmente alla riduzione degli squilibri tra modi di trasporto e al miglioramento del trasporto **intermodale su rotaia, gomma e idrovia** sulla rete transeuropea di trasporto stabilita con la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti*;

b) altri progetti per eliminare le strozzature ferroviarie ai confini con i paesi candidati, che rechino un beneficio particolarmente elevato in termini di miglioramento della sicurezza e riduzione della congestione sulla rete transeuropea di trasporto stabilita con decisione n. 1692/96/CE;

c) progetti relativi ai sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE;

d) **determinati** progetti prioritari delle reti di energia, **che vengono menzionati nella decisione .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [recante modifica della decisione n. 1254/96/CE che stabilisce una serie di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia]*. Al fine di determinare questi progetti prioritari delle reti di energia, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, in cui sono elencate e descritte le azioni che dovrebbero permettere una più rapida ultimazione del progetto prioritario interessato nel caso di un aumento del contributo comunitario dal 10% al 20% dei costi totali;**

d bis) progetti TEN di telecomunicazione, senza aumento dell'importo globale degli stanziamenti.

* G U L

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)
Articolo 13, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 2236/95)

1 bis) All'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

"2 ter. Qualora, trascorsi 10 anni dalla concessione del contributo finanziario per un'azione, la stessa non sia stata completata, la Commissione procede al recupero dei finanziamenti concessi. In caso di progetti di dimensioni eccezionali o di ritardi non ragionevolmente prevedibili, la Commissione può derogare a tale termine."

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 17 (regolamento (CE) n. 2236/95)

1. La Commissione è assistita da un comitato composto **di rappresentanti degli Stati membri** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di **gestione** di cui all'**articolo 4** della decisione 1999/468/CE del Consiglio, fatto salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

1. La Commissione è assistita da un comitato composto **da un rappresentante di ogni Stato membro e da un rappresentante della Banca europea per gli investimenti che non vota. I paesi candidati possono partecipare alle attività del comitato in qualità di osservatori nel caso in cui siano interessati da un punto specifico iscritto all'ordine del giorno.**

Il comitato è presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura **consultiva** di cui all'**articolo 3** della decisione 1999/468/CE del Consiglio, fatto salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 18, comma 1 (regolamento (CE) n. 2236/95)

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è pari a 4 700 milioni di euro.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è pari a 4 700 milioni di euro **e sarà oggetto di una revisione intermedia**

sulla base dell'attuazione del presente regolamento.

L'assegnazione dei fondi è subordinata al livello quantitativo e qualitativo della realizzazione, tenendo conto anche del contributo dato alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e della crescita del traffico. Il mancato utilizzo dei fondi comporta l'annullamento degli stanziamenti d'impegno dopo n +2 anni.